

Procedure concorsuali. Uno Studio del Notariato analizza le potenzialità dello strumento giuridico

Concordato con trust «di salvataggio»

In operazioni di gruppo preferibile a fusione o più piani coordinati

LA PRASSI DEI TRIBUNALI

L'utilizzo appare più efficace per imprimere un vincolo di destinazione per assicurare la fattibilità dei piani

Angelo Busani

■ Se e in quali limiti l'istituto del **trust** (con la sua attitudine a segregare e a imprimere un vincolo di destinazione al patrimonio in esso conferito) può essere legittimamente ed efficacemente utilizzato nelle procedure di **liquidazione societaria** o a supporto di **procedure concorsuali**? A questa domanda cerca di fornire una risposta e un contributo operativo lo Studio n. 305/2015/I del **Consiglio nazionale del notariato**, diffuso di recente.

Anzitutto, c'è da tener conto, per la sua indubbia rilevanza, della sentenza della Cassazione n. 10105 del 9 maggio 2014 n. 10105, riguardante un trust falsamente liquidatorio istituito da una società da poco posta in liquidazione in un momento in cui si trovava già in una situazione di insolvenza; dotato il trustee (coincidente con il liquidatore societario) dell'intero patrimonio aziendale compresi i debiti e crediti l'impresa disponente aveva provveduto a cancellarsi dal registro delle imprese.

La Cassazione ha dunque deciso nella sentenza n. 10105 che l'ordinamento italiano non può accordare tutela al trust se lo scopo sia quello di segregare tutti i beni dell'impresa a scapito a procedure di rilevanza pubblicistica come quelle concorsuali.

Invece, secondo la Corte, meritevole di tutela sarebbe il trust puramente liquidatorio, cioè istituito da società in bonis che non abbia altro scopo che quello di bypassare la procedura di liquidazione dettata dal codice civile.

Tuttavia, occorre una certa prudenza nel costituire questo tipo di trust in considerazione della posizione della giurisprudenza

di merito (ad esempio, Tribunale di Milano, sentenza 22 novembre 2013), che ritiene illegittima la cancellazione della società di capitali dal Registro delle imprese in assenza di una procedura di liquidazione.

È invece possibile riconoscere uno spazio maggiore di operatività al cosiddetto trust "di salvataggio", che si inserisca quale tassello di un piano di concordato preventivo (liquidatorio o con continuità aziendale), stante anche il significativo aumento del tasso di autonomia negoziale consentito dalle riforme che si sono recentemente susseguite in materia di procedure concorsuali, con riferimento al contenuto della proposta di concordato preventivo.

In particolare, il trust può utilmente ed efficacemente essere impiegato per articolare piani di concordato preventivo di gruppo con valenza competitiva rispetto alla fusione o alla predisposizione di una pluralità di piani tra loro coordinati, ferma la necessità di mantenere separate le masse attive e passive riferite alle singole società del gruppo.

La prassi giurisprudenziale evidenzia, infatti, che il settore nel quale l'utilizzazione del trust sembra più efficace e meno problematica nel superare il vaglio giudiziario è quello della esecuzione di piani di concordato preventivo (essenzialmente con finalità liquidatorie, ma non solo). In particolare, il trust appare un efficiente strumento per imprimere un vincolo reale di destinazione ad apporti esterni utili ad assicurare la fattibilità del piano (trust di garanzia), con il limite della tutela dei creditori del disponente.

In definitiva trust e procedure concorsuali non rappresentano un binomio inconciliabile. Il trust può rappresentare uno strumento che offre maggiori potenzialità, rispetto alle soluzioni tradizionali, per gestire la crisi di impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Trust

● Il trust è un istituto del sistema giuridico anglosassone di common law che viene utilizzato per regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale. Si tratta, dunque, di uno strumento estremamente versatile, utilizzabile con efficienza di risultati in una pluralità di occasioni. In pratica i trust permettono ad un soggetto (settlor o disponente) di affidare la proprietà e la gestione di un dato bene ad un dato altro soggetto (trustee) perché, nell'interesse di coloro che il settlor indica come suoi beneficiari, il trustee ne faccia un determinato utilizzo

